

Publicato il 09/12/2020

**N. 00689/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena e Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

Abbanoa S.p.A., Regione Autonoma della Sardegna, Arpa Sardegna - Cagliari, Arpa Sardegna - Sassari, Servizio Idrografico Regione Autonoma della Sardegna non costituiti in giudizio;

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gruppo Mela, Gruppo Gravina, Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, Egas, Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso, S.E.I. S.p.A., Paradiso Costruzioni S.r.l., Carolina D S.r.l., non costituiti in giudizio;

Antonio Maria Mela, Serv.Is S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Servis 2000 S.r.l., Paradiso Costruzioni S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell'abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come

- rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP”;
- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della nota prot. 7738 del 20 luglio 2018 con la quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata convoca la conferenza di servizi sul progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso);
 - della nota prot. 9655 del 14 settembre 2018, quale atto presupposto, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu afferma genericamente che sarebbe stata presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell'impianto fognario;
 - per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all'EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso) - Pratica Edilizia 06 quater 2011 - n. 241/90 e s.m.i., contenente prescrizioni relative alla rete fognaria, a sollevamenti fognari e all'impianto di depurazione richiamate nel provvedimento del Comune del 16 ottobre 2018;
 - per quanto occorrer possa, e per le ragioni che infra saranno emarginate, dell'atto presupposto costituito dalla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 con la quale “è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942”;

- dell'eventuale provvedimento concessorio rilasciato, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l'esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato,

nonché per l'accertamento

- dell'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate e meglio specificate infra,

nonché per la condanna

- ai sensi dell'art. 34, CPA, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/3/2019 :

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018”, con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018, così si dispone: “ Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a

individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'8/5/2019:

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 (comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18”, con il quale, con riferimento alla comunicazione Prot. 0018/2019 GM/Ap inviata dalla Comunità del Territorio Costa Paradiso in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e all'Ente Governo d'Ambito Sardegna), si invita “la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell'atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/9/2019:

per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari,

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: “delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti”, nonché dell'allegata proposta di deliberazione

proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019;

- dello schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti;

- del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/12/2019:

per l'annullamento,

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dall'Amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20);

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dall'amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20);

- del permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, già impugnato con i terzi motivi aggiunti, per le

ulteriori censure sollevate con il presente atto a seguito della conoscenza di nuovi documenti;

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 conosciuta, come si dirà, solo parzialmente;

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019, conosciuta, come si dirà, solo parzialmente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 7 agosto 2020:

per l'annullamento

- del permesso di costruire 6 luglio 2020 T010-2020, con il quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha concesso alla Paradiso Costruzioni "il Permesso di Costruire per eseguire i lavori di cui in narrativa" (Realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso, intervento da realizzare a Trinità d'Agultu, P.d.L. zona F1-7 nel Comprensorio di Costa Paradiso) "in conformità del progetto esecutivo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Permesso di Costruire" ;

- del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Stefano Barbieri;

- per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 luglio 2020 inviata a mezzo pec dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. alla Comunità con la quale viene comunicato l'inizio dei lavori in data 6 luglio 2020 in Via Li Nibbaroni;

- in parte qua, dell'ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 nella parte in cui ordina, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, "la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la

Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune... eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola e di Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e di Antonio Maria Mela e di Serv.Is S.r.l. e di Provincia di Sassari e di Servis 2000 S.r.l. e di Paradiso Costruzioni S.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che col ricorso in esame si chiede - tra l'altro - l'accertamento dell'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 34 CPA, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria; si rileva la necessità che la parte ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio - avuto riguardo sia al ricorso che ai motivi aggiunti - nei confronti sia di tutti i soggetti originari lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), sia di tutti i soggetti che attualmente sono comunque proprietari di aree e residenze ricadenti nella lottizzazione; così come, a suo tempo, disposto relativamente al ricorso n. 1039/2012 (proposto da Associazione per la Tutela del Territorio di Costa

Paradiso – Trinità d'Agultu – e altri, nei confronti del medesimo Comune odierno resistente), nonché avuto riguardo a fattispecie del tutto analoghe (cfr. ordinanza collegiale TAR Sardegna, sezione seconda, n. 382 del 5 giugno 2017; n. 167 del 8 marzo 2017; ordinanza collegiale TAR Sardegna, sezione seconda, n. 844 del 8 novembre 2016; TAR Sardegna, sezione seconda, n. 17 del 12 gennaio 2016).

L'Amministrazione comunale resistente dovrà fornire alla parte ricorrente l'elenco nominativo dei controinteressati in questione.

Considerato che, in sede di discussione alla pubblica udienza del 28 ottobre 2020, il Difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha chiesto l'autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami da espletarsi in via telematica mediante pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni interessate; ritiene il Collegio - in ragione dell'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica - di autorizzare la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami ai soggetti in questione sopra specificati, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale di tutte le Amministrazioni che hanno adottato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di tutte le altre Amministrazioni che hanno adottato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti, dal quale risulti:

A1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A2) il nominativo dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

A3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

A4) l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di

registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A7) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

B) In ordine alle prescritte modalità, le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e degli atti di motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

dovranno, inoltre, curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Per l'ulteriore trattazione del ricorso viene fissata la pubblica udienza del 26 maggio 2021.

Nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe, dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 26 maggio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO